

Normativa e prassi

Gas dispositivi medici con Iva al 4%: indispensabile il parere dell'Aifa

27 Settembre 2022

L'agevolazione prevista per i gas terapeutici è estendibile anche ai gas Dm soltanto se, in base all'accertamento tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco, i due prodotti sono assimilabili



Il via libera all'applicazione dell'Iva ridotta al 4% per la cessione di "gas dispositivi medici" è subordinato all'esito degli accertamenti tecnici effettuati dall'ente competente in materia, che ha il compito di appurare se tali prodotti sono assimilabili, per natura e scopo, ai "gas a uso terapeutico", e possono, quindi, beneficiare della stessa agevolazione. In breve, è quanto chiarisce la **risposta n. 474** del 27

settembre 2022.

L'azienda istante produce e distribuisce "gas medicinali" (Dm) e "gas dispositivi medici" (gas Dm). La risoluzione n. 55/2010 ha chiarito, ricorda la società, che l'aliquota Iva ridotta del 4%, prevista per i "gas per uso terapeutico" dal n. 32) della Tabella A, Parte II, del decreto Iva, è applicabile anche ai "gas medicinali".

Ciò premesso, con l'interpello in esame l'istante chiede se anche i "gas dispositivi medici" (azoto liquido DM, carbonio diossido DM, miscele di gas DM; argon D,) dalla stessa prodotti e distribuiti, siano riconducibili ai "gas per uso terapeutico" e, quindi, agevolabili.

La società ritiene di sì, visto che lo scopo ultimo dei "gas Dm" coincide con quello dei "gas medicinali" che, a loro volta, appartengono alla famiglia dei gas terapeutici.

La finalità terapeutica dei prodotti in questione, precisa l'azienda rimandando ai chiarimenti forniti

dal ministero della Salute al riguardo, è indicata dal fornitore nel momento in cui ne individuala la destinazione d'uso e appone il marchio Ce.

L'Agenzia evidenzia, con riferimento alle precisazioni fornite con la **risoluzione n. 55/2010** (vedi articolo "**Gas medicinali = gas terapeutici e la bombola rimane con Iva al 4%**"), che, a suo tempo, l'assimilazione tra "gas medicinali" (di per sé appartenenti alla categoria dei medicinali) e "gas a uso terapeutico" derivava dagli elementi istruttori di carattere tecnico forniti all'amministrazione finanziaria dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) interpellata in veste di autorità competente in materia.

Allo stesso modo, per stabilire se i "gas dispositivi medici" prodotti e distribuiti dall'istante possano rientrare nell'ambito della categoria dei gas agevolati a uso terapeutico del n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva, occorre una verifica tecnica sulla natura/finalità terapeutica degli stessi che, evidentemente, non è di competenza del Fisco né può essere attivata in sede di interpello (**circolare n. 9/2016** e **circolare n. 21/2022**).

In definitiva, la ditta potrà applicare l'aliquota Iva del 4% ai gas Dm in questione soltanto se la loro riconducibilità ai gas terapeutici agevolabili è supportata da adeguati elementi tecnici.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/gas-dispositivi-medici-iva-al-4-indispensabile-parere-dellaifa>